

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 226

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LENOCI e BORSARI

Presentata il 12 luglio 1963

Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso dei passati anni furono presentati al Parlamento italiano alcuni progetti di legge intesi a concedere una pensione a favore degli anziani ex combattenti che hanno compiuto il 60° anno di età. La soluzione del problema, come ricorderete, fu rinviata dal Governo che adducendo motivi d'ordine finanziario non fece onore agli impegni assunti, in precedenza, da Ministri responsabili dello Stato.

Il principio di un riconoscimento della Nazione, a favore dei combattenti che in guerra diedero il meglio della loro giovinezza, è da anni divenuto operante in tutti i paesi d'Europa. Dilazionare ulteriormente la applicazione in Italia di un tale principio equivarrebbe perpetuare una situazione di ingiustizia che l'opinione pubblica, unanime, condanna.

I parlamentari firmatari della presente proposta di legge, facendosi interpreti delle giuste istanze dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, chiedono che a tutti i superstiti delle guerre passate, che hanno superato il 60° anno di età e dispongono del necessario foglio matricolare comprovanti la loro qualifica di ex combattenti, sia cor-

risposto — quale riconoscimento della Nazione — un assegno vitalizio in ragione di lire 65.000 annue da erogarsi in rate mensili di lire 5.000 con l'aggiunta della 13^a mensilità.

L'accoglimento della presente proposta di legge, a tutti gli effetti, dovrà essere inserita fra le leggi dello Stato affinché i suoi Organi finanziari assumano a loro carico l'onere relativo.

Ci sembra opportuno ricordare che questa richiesta trova riscontro, in termini più favorevoli, nella legislazione di altri Paesi dove l'assegno pensionistico pur partendo da un minimo di 5.000 lire mensili viene periodicamente aumentato in relazione all'età ed ai conseguenti maggiori bisogni degli interessati, fino a raggiungere massimali che oltrepassano di molto le 17.000 lire mensili.

Gli impegni solennemente assunti dalle più Alte Autorità dello Stato e da Ministri del precedente Governo, nonché le esplicite affermazioni programmatiche in tal senso fatte dai rappresentanti qualificati di tutti i partiti nel corso dell'ultima consultazione elettorale, ci inducono a confidare nel benevolo accoglimento della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A tutti coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze armate dello Stato in tempo di guerra, conseguendo il diritto alla qualifica di combattente secondo le leggi vigenti, è concessa, a titolo di riconoscenza nazionale e al compimento del 60° anno di età, una pensione a vita di lire 65.000 annue comprensiva della 13^a mensilità.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1963-64 con lo stanziamento previsto nel capitolo n. 413 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 3.

La pensione di cui all'articolo 1 della presente legge avrà decorrenza dal 1° gennaio 1963.

ART. 4.

Su proposta del Ministro del tesoro saranno emanate le norme relative alla esecuzione della presente legge.